



LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Publicato sulla G.U. del 13 novembre 2012 n.265 (entrata in vigore 28 novembre 2012)

SCADENZE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

Definizione adempimenti e termini degli Enti locali	
<p>Entro 120 gg dall'entrata in vigore (marzo 2013), attraverso intese in Conferenza unificata, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, di regioni e province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:</p> <p>a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;</p> <p>b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;</p> <p>c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.</p>	Art. 1 comma 60
Piano di prevenzione della corruzione	
<p>Entro il 31 gennaio di ogni anno (solo per il 2013 il termine è differito al 31 marzo, come previsto dall'art. 34 bis, co.4 del DL 18.10.2012) visto il l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. <i>La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.</i></p> <p>In particolare, come previsto all'art. 1 comma 6, ai fini della predisposizione dello stesso, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale predisposto dalla Commissione interministeriale e approvato dalla CIVIT. Ad oggi, il Piano nazionale non è ancora stato predisposto.</p>	Art. 1 comma 8
Responsabile della prevenzione della corruzione	
L'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.	Art 1 comma 7
Trasparenza attività amministrativa	
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore (maggio 2013) con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il	Art 1 comma 31

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, <i>sentita la Conferenza unificata</i> , sono individuate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le informazioni rilevanti per l'applicazione dei commi 15 e 16 e le relative modalità di pubblicazione; ▪ le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30. 	
Stazioni uniche appaltanti	
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16 lett. b, le stazioni uniche appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali le informazioni elencate nel comma 32.	
Entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Tali informazioni devono essere trasmesse in formato digitale all'AVCP, che le pubblica sul proprio sito web in una sezione consultabile dai cittadini. L'AVCP individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.	Art 1 comma 32
Entro il 30 aprile di ciascun anno , l'AVCP trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale aperto.	Art 1 comma 32
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni	
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore (maggio 2013) il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati nel presente comma.	Art. 1 comma 35
Modifiche art 53 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 <i>recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i>	
Entro 15 gg dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici	Art 1 comma 42 lett. e)
Nel termine di 15 gg , le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, devono comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con indicazione dell'oggetto e del compenso lordo. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi	Art 1 comma 42 lett. f)
Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.	Art 1 comma 42 lett. g)
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.	Art 1 comma 42 lett. i)
Attività più esposte a rischio infiltrazione mafiosa	
Entro il 31 dicembre di ogni anno , con decreto del Ministero dell'Interno, puo'	Art 1 comma 54

essere aggiornata l'indicazione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate al comma 53.	
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa	
Entro 60 gg dall'entrata in vigore (gennaio 2013) , con decreto del Presidente del Consiglio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.	Art 1 comma 56
Deleghe al Governo	
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore (maggio 2013) il Governo è delegato ad adottare un d. lgs. per la disciplina organica degli illeciti e le relativi sanzioni disciplinari secondo principi e criteri direttivi elencati nel presente comma.	Art 1 comma 48
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore (maggio 2013) il Governo è delegato ad adottare uno o più d. lgs. diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.	Art. 1 comma 49
Entro 1 anno dall'entrata in vigore (novembre 2013) il Governo è delegato ad adottare un d.lgs. recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunita' montane.	Art 1 comma 63